



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia di Bari

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 287

RICONOSCIMENTO CENTRO DI RACCOLTA RAEE, AI SENSI DEL D.Lgs 151/2005 E D.M. AMBIENTE DELL' 8.04.2008, PRESSO LA STAZIONE ECOLOGICA ECOLIFE S.R.L.

SETTORE: LL.PP. - MANUT.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Per quanto concerne la regolarità tecnica sulla proposta di questa deliberazione ha espresso il parere: **FAVOREVOLE**

*Sindaco Lavori Pubblici - Manutenzioni
Valorizzazione e sviluppo del Territorio*

IL DIRIGENTE

Ing. Sabino Germinario

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE

Per quanto concerne la regolarità contabile sulla proposta di questa deliberazione ha espresso il parere:

IL SEGRETARIO GENERALE

Esprime il parere di conformità ai sensi dell'art. 97 - comma 2 e 4 - del D.Lgs. n. 267/2000: **FAVOREVOLE**

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Pasquale Mazzone

L'anno **duemilaotto**, il giorno 30 del mese di **ottobre** alle ore **16,00** e seguenti, in Canosa di Puglia, nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Francesco VENTOLA	Sindaco	P
Marisa ROSA	V. Sindaco	P
Nicola CASAMASSIMA	Assessore	P
Pasquale DI GIACOMO	Assessore	A
Michele MARCOVECCHIO	Assessore	P
Nunzio PINNELLI	Assessore	P
Giuseppe SCARINGELLA	Assessore	A
Anna Maria Rosaria TODISCO	Assessore	P
Michele VITRANI	Assessore	P
Alfonso Sabino MALCANGIO	Assessore	P

Assiste il Segretario Generale dott. Pasquale Mazzone

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta.

LA GIUNTA

Premesso che:

- il D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151 e ss.mm.ii., detta specifiche norme in materia dei RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), provenienti da nuclei domestici, in attuazione della Direttiva 2002/96/CE;
- le norme contenute nel predetto Decreto Legislativo impongono una corretta gestione ambientale dei RAEE domestici, prevedendo, tra l'altro, le modalità di conferimento dal consumatore al servizio pubblico;
- nel rispetto degli obiettivi di recupero previsti dal D.Lgs. n. 151/2005, deve essere assicurata una raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici che consenta il raggiungimento di un tasso di raccolta pari ad almeno 4 kg. in media per abitante all'anno entro il 2008;
- l'organizzazione e la gestione della raccolta differenziata devono essere effettuate secondo criteri che assicurino la prevenzione e la minimizzazione degli impatti ambientali e privilegino l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio, nonché che garantiscano la conservazione ed integrità dei RAEE;
- è stato istituito un Centro di Coordinamento RAEE, costituito dai Sistemi Collettivi, Consorzio avente personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 13 comma 8) del D.Lgs. n. 151/2005, per assicurare l'ottimizzazione delle attività di competenza degli stessi Sistemi Collettivi;
- in data 16.08.2008 è stato sottoscritto un Accordo di Programma tra l'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) ed il Centro di Coordinamento RAEE, "per la definizione delle condizioni generali di raccolta e gestione dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche";
- nell'ambito di tale Accordo di Programma, al fine di perseguire l'intero sistema normativo dei RAEE, si è addivenuto di incentivare il graduale sviluppo di Centri di Raccolta, su tutto il territorio nazionale, finalizzati ad ottimizzare l'efficienza del sistema;
- l'art. 6 - comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 151/2005, prevede che i Comuni assicurino la funzionalità, l'accessibilità e l'adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici istituiti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di raccolta separata dei rifiuti urbani, in modo da permettere ai detentori finali ed ai distributori di conferire gratuitamente al centro di raccolta, così come disciplinato dall'art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006, i rifiuti prodotti nel loro territorio;
- il Decreto Ministero Ambiente dell'08.04.2008, disciplina, altresì, la istituzione dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183, comma 1, lettera cc) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Considerato che:

- l'art. 2, comma 1, del D.M. Ambiente 08.04.2008, prevede che la realizzazione dei centri di raccolta è approvata dal Comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente;
- l'Accordo di Programma tra ANCI e Centro di Coordinamento RAEE, prevede che i Centri di Raccolta possano essere istituiti dai Comuni o dai gestori delegati da questi ai Centri di Raccolta stessi;
- al fine di poter essere registrati al portale del Centro di Coordinamento RAEE, per il riconoscimento del Centro di Raccolta, il sottoscrittore deve garantire che il Centro di Raccolta soddisfi i requisiti indicati dal D.M. 08.04.2008 e sia conforme alla Normativa Ambientale e che assicuri che i RAEE ricevuti siano suddivisi in maniera conforme ai Raggruppamenti ed alla stessa normativa vigente;

Rilevato che:

- il Comune di Canosa di Puglia ha affidato l'intero servizio di igiene urbana, alla Ditta Ecolife s.r.l. di Canosa di Puglia, così come da contratto n.1363⁷ del 28.09.2001, con il quale la stessa ditta gestisce il servizio di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani, raccolta differenziata e tutti i servizi accessori;
- con lo stesso contratto la ditta Ecolife metteva a disposizione del Comune di Canosa di Puglia un impianto di stazione per lo stoccaggio provvisorio ed il trasferimento di rifiuti solidi urbani e quelli provenienti da raccolta differenziata, in possesso di tutte le autorizzazioni, ubicato in Canosa di Puglia alla Contrada "Lama dei Fichi", fg.20, particelle 22 e 23;
- con determinazione n.123 del 16.07.2004, la Provincia di Bari - Servizio Rifiuti, rinnovava l'iscrizione della ditta Ecolife nel registro provinciale delle imprese per le attività di riutilizzo dei rifiuti non pericolosi, presso la stazione ubicata in Contrada "Lama dei Fichi";
- con nota dell'08.09.2004, il Responsabile Ufficio Igiene Pubblica dell'ASL Canosa, esprimeva il proprio parere favorevole sotto il profilo igienico-sanitario alle operazioni di recupero rifiuti non pericolosi presso la stazione della ditta Ecolife in Contrada "Lama dei Fichi";
- la ditta Ecolife ha proceduto a stipulare, quale gestore del Centro di Raccolta RAEE del Comune di Canosa di Puglia, apposita "Convenzione operativa in forma di contratto per adesione regolante i servizi di gestione dei RAEE, ai sensi del D.Lgs.151/2005", con il Centro di Coordinamento RAEE, entro il 30.09.2008;

Ritenuto che:

- il Comune di Canosa di Puglia a mezzo del gestore del Servizio di Igiene Urbana, Ditta Ecolife s.r.l., intende istituire un Centro di Raccolta RAEE, ai sensi del D.Lgs.151/2005, del D.M.Ambiente 08.04.2208 ed in attuazione dell'Accordo di Programma ANCI- Centro di Coordinamento RAEE;
- l'area in argomento ubicata in Canosa di Puglia, alla Contrada "Lama dei Fichi", foglio catastale 20, particella 22, è già autorizzata quale stazione di recupero rifiuti non pericolosi giusta determinazione Provincia di Bari n.123/2004 ed è provvista di parere igienico sanitario datato 08.09.2004;
- la stessa area è pienamente rispondente ai requisiti richiesti per il riconoscimento del Centro di Raccolta, così come previsti dal D.M. Ambiente dell'08.04.2008 e precisamente:
 - a) adeguata viabilità interna;
 - b) pavimentazione impermeabilizzata nelle zone di scarico e deposito rifiuti;
 - c) idoneo sistema di gestione delle acque meteoriche e quelle provenienti dalle zone di raccolta dei rifiuti;
 - d) recinzione di altezza non inferiore a mt.2;
 - e) adeguata barriera esterna atta a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto;

Ritenuto, pertanto, di dover istituire un Centro di Raccolta RAEE ai sensi del D.Lgs.151/2005, del D.M.Ambiente 08.04.2208 ed in attuazione dell'Accordo di Programma ANCI- Centro di Coordinamento RAEE, presso la Stazione Ecologica della Ditta Ecolife s.r.l. di Canosa di Puglia, ubicata in Contrada "Lama dei Fichi", foglio 20, particella 22, dando atto che la stessa è già riconosciuta quale centro di raccolta e stoccaggio provvisorio di rifiuti non pericolosi e fatte salve, quindi, tutte le autorizzazioni già in possesso dalla stessa ditta Ecolife;

Dato atto che sul presente provvedimento ha espresso parere favorevole:

- il Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione sotto l'aspetto tecnico;

Visto il parere interno di conformità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell'art.97 - comma 2 e 4 - lett.d) del D.Lgs.n.267/2000;

Applicate per quanto concerne il presente provvedimento le disposizioni contenute nel D.Lgs.n.267/2000;

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Per i motivi in premessa narrati e che qui si intendono integralmente riportati

- 1) Di istituire un Centro di Raccolta RAEE ai sensi del D.Lgs.151/2005, del D.M.Ambiente 08.04.2208 ed in attuazione dell'Accordo di Programma ANCI- Centro di Coordinamento RAEE, presso la Stazione Ecologica della Ditta Ecolife s.r.l. di Canosa di Puglia, ubicata in Contrada "Lama dei Fichi", foglio 20, particella 22, dando atto che la stessa è già preesistente quale centro di raccolta e stoccaggio provvisorio di rifiuti non pericolosi e fatte salve, quindi, tutte le autorizzazioni già in possesso dalla stessa ditta Ecolife.
- 2) Il presente provvedimento viene reso immediatamente eseguibile dalla G.M., ad unanimità di voti espressi per alzata di mano, ai sensi dell'art.134 - comma 4° - del D.Lgs.n.267/2000.